



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MANFREDONIA**

Piazza Marconi n. 27 – 71043 Manfredonia (FG) – tel. 0884/58387

e-mail/P.E.C.: cpmanfredonia@mit.gov.it / cp-manfredonia@pec.mit.gov.it

sito web: www.guardiacostiera.gov.it/portale/home

ORDINANZA N. (leggasi stringa a stampa)

**“DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLA COSTA E
ZONE DI MARE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE”**

Il Capo del Compartimento Marittimo di Manfredonia:

- VISTO:** l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 *“Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”* che attribuisce al Capo del Compartimento Marittimo, in deroga all'articolo 59 del *“Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione”* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, la competenza a disciplinare sui limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il *“Codice della nautica da diporto”*, in particolare l'articolo 26-bis *“Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare”*;
- VISTO:** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 *“Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”*, in particolare gli articoli 91-bis *“Limiti di velocità e di emissioni sonore”* e 91-ter *“Limiti di navigazione e di distanza dalla costa”*;
- VISTA:** l'annuale Direttiva del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ad oggetto la razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto, emanata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge n. 172/2003 sopra richiamata e dell'articolo 26-bis del *“Codice della nautica da diporto”*, a mezzo della quale vengono sensibilizzate le Autorità Marittime ad emanare provvedimenti Ordinatori al fine di disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n° 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento *“Compatibilità tra attività nautiche: Disciplina”*;
- VISTA:** l'Ordinanza Balneare della Regione Puglia, con particolare riguardo alla

disciplina delle zone di mare riservate alla balneazione;

VISTA: l'Ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale di *"disciplina degli aspetti relativi alla balneazione sulle spiagge del comune di Manfredonia ricadenti nell'ambito di competenza dell'A.d.S.P.M.A.M."* che espressamente dispone che i contenuti dell'Ordinanza Balneare della Regione Puglia trovano diretta applicazione anche sui tratti di competenza compresi nella giurisdizione di competenza della stessa Autorità;

RITENUTO: necessario, disciplinare organicamente i limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Manfredonia, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

TENUTO CONTO: che la costa di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Manfredonia è caratterizzata da bassi fondali ed elevata presenza turistica;

TENUTO CONTO: altresì, delle risultanze della riunione di coordinamento tenutasi in data 13 marzo 2024 presso la Direzione Marittima di Bari e delle successive indicazioni fornite da quest'ultima al fine di razionalizzare la disciplina in materia di "sicurezza balneare" e "diporto nautico" per tutto il litorale pugliese con particolare riferimento alla richiesta avanzata in data 06/03/2024 dalla Regione Puglia circa la possibilità di consentire la navigazione ai piccoli natanti non a motore nella fascia di mare riservata alla balneazione;

RITENUTO: pertanto, necessario aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della navigazione, ad integrazione e completamento della richiamata Ordinanza "balneare" regionale, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime anche con i provvedimenti emessi in materia di "sicurezza" dai competenti Capi di Circondario Marittimo;

RITENUTO: inoltre, dover aggiornare la propria Ordinanza n. 17/25 in data 13.05.2025 sulla *"Disciplina della navigazione in prossimità della costa e zone di mare interdette alla navigazione"*;

VISTI: gli articoli 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

(Divieto di navigazione in prossimità della costa)

1. **Dal 1° maggio al 30 settembre**, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Manfredonia, che si estende dal territorio costiero del Comune di Chieuti incluso al Comune di Zapponeta incluso, la fascia di mare sino a 200 metri dalle spiagge e/o dalle

scogliere basse e 100 metri dalle coste alte e/o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, **è interdetta alla navigazione** alle unità navali in genere, nonché alla sosta, ormeggio ed ancoraggio, ad eccezione dei mezzi navali appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare campionamenti delle acque, nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Con provvedimento del Capo del Circondario Marittimo può essere ammessa la navigazione nelle zone di mare comprese tra i 100 e i 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse nei confronti dei soli piccoli natanti da spiaggia, limitatamente alle unità condotte a remi o a mezzo del controllo diretto e manuale dell'uomo, jole, pattini, sandolini, mosconi, canotti gonfiabili, canoe, kajak, SUP, con esclusione dei natanti a motore muniti di altri mezzi di propulsione, anche in via ausiliaria (a vela, elettrica, altro) alle seguenti prescrizioni:
 - a. il raggiungimento del limite delle acque sicure per i suddetti mezzi deve avvenire esclusivamente a mezzo dell'apposito corridoio di lancio, ove presente, ovvero a spinta manuale in maniera perpendicolare alla costa;
 - b. la navigazione deve avvenire solo in ore diurne (dal sorgere del sole al tramonto) e con condizioni meteo marine favorevoli;
 - c. i conduttori devono prestare la massima attenzione alla eventuale presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da quest'ultimi, interrompendo, altresì, la navigazione qualora le condizioni del mare e del vento non consentano di manovrare in piena sicurezza il natante, provvedendo all'immediato rientro a riva.
3. Il raggiungimento della predetta zona di mare compresa tra i 100 e 200 metri dovrà comunque avvenire esclusivamente a mezzo di apposito corridoio di lancio.
4. Sono escluse dai divieti del presente articolo le unità appartenenti alla Guardia Costiera, alle Forze di Polizia e/o Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di istituto, quelle adibite al salvataggio, nonché i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque, ai fini dell'accertamento della loro balneabilità, da eseguirsi in aderenza al d.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del decreto ministeriale 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere facilmente riconoscibili ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché devono ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti devono mantenersi ad almeno 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Tutte le unità navali di cui al presente comma, devono, comunque, mantenere una idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito, al fine di prevenire situazioni di pericolo.
5. Nelle zone di mare riservate alla balneazione è **vietato**:
 - a. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;

- b. esercitare la pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa.
6. In generale è vietata la pesca, tranne quella esercitata con canna fissa da terra, da praticare nelle aree esclusivamente individuate dai Comuni costieri ed opportunamente segnalate con apposita cartellonistica, nel fedele rispetto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia.

Articolo 2

(Istituzione della “fascia di rispetto”)

1. L'attraversamento da parte delle unità a motore e/o vela della fascia di ulteriori metri 50 da quella di cui al precedente articolo 1, comma 1, interdetta alla navigazione (200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare), è consentito solo a lento moto, con rotta perpendicolare, se finalizzato a raggiungere la costa.

Articolo 3

(Corridoi di lancio)

1. L'attraversamento da parte delle unità navali della fascia di mare come definita nell'articolo 1, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e comunque con velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.
2. Per le caratteristiche dei corridoi di lancio si fa riferimento alle discipline di dettaglio emanate dai Capi di Circondario Marittimo.

Articolo 4

(Limite di velocità)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, nelle acque marittime **comprese fino il limite di 1000** metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, la navigazione a motore è consentita alla **velocità massima di 8 nodi** e, comunque, con lo scafo in dislocamento.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno di affissione all'Albo di questo Ufficio.
2. Norme più restrittive dei limiti imposti dalla presente Ordinanza potranno essere stabilite in relazione a particolari situazioni di livello locale suscettibili di regolamentazione speciale da parte del Capo del Circondario Marittimo competente per territorio.

3. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti, Autorità, Organismi, Associazioni di categoria, Sodalizi nautici interessati e con l'affissione all'Albo di questa Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi da essa dipendenti, con l'inclusione nel sito internet istituzionale del Corpo delle Capitaneria di Porto – Guardia Costiera www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diverso illecito e/o reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e/o dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione.
5. L'ordinanza n. 17/25 in data 13.05.2025 in premessa citata è abrogata e sostituita dalla presente Ordinanza, così come ogni ulteriore precedente provvedimento con essa incompatibile.

Manfredonia, (data sottoscrizione digitale)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marco PEPE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e
norme collegate